

**CHIEDI AL NOTAIO**di **Consiglio Notarile di Modena**

## Disposizioni sulle ceneri dopo la morte «Le lascerò a mio cognato e poi a suo figlio»

**I**l quesito coinvolge il delicato tema della sostituzione fedecommissaria, delle disposizioni testamentarie per la cremazione e per l'affidamento delle ceneri in favore di determinati soggetti. Ai sensi dell'art. 3 lett. b) della L. 130/2001 è possibile prevedere, in luogo della sepoltura, la propria cremazione, con affidamento dell'urna a un familiare. Si noti che nella norma il Legislatore non fa riferimento ai parenti (come nella precedente lett. b.3 dello stesso articolo 3 a proposito di chi deve esprimere il consenso alla cremazione in assenza di volontà del de cuius e del coniuge) per la cui individuazione occorrerebbe osservare il disposto degli artt. 74 e ss c.c., ma ai "familiari", per la cui individuazione viceversa deve farsi riferimento all'art. 4 del DPR 223/1989 "Agli effe-

ti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune". In conseguenza può prevedersi che l'urna cineraria sia affidata al cognato coabitante. La previsione richiesta nella sua domanda, ovverosia che alla morte dell'affidatario l'urna spettasse non al successore dell'affidatario medesimo ma a un sostituto individuato dallo stesso testatore, impone di determinare se questa fattispecie sia sussumibile nell'istituto della sostituzione fedecommissaria (attraverso la quale il legislatore vieta l'istituzione a titolo universale o particolare di un soggetto e alla morte di costui di un altro soggetto sempre dal medesimo te-

statore individuato). Nel caso di specie, questa previsione è possibile e lecita. L'urna, infatti, non può essere considerata un bene relitto. Non si tratta di un diritto a contenuto patrimoniale la cui ulteriore disposizione mortis causa non potrebbe che spettare al suo titolare. È stato, anzi, sostenuto, che in assenza di previsioni dell'originario de cuius l'urna debba essere affidata ai suoi familiari più vicini e non certo ai familiari dell'affidatario, i quali potrebbero non essere legati da alcun vincolo affettivo con il defunto cremato. In conseguenza la sua volontà è attuabile ma attraverso apposita disposizione che dovrà essere contenuta nel suo testamento sia pubblico che olografo. È possibile inviare i propri quesiti a

*notariatomodena@gmail.com.*